Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1909.
Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;

Ritenuto che lo sviluppo dei compiti assegnati alla Federazione enti mutui assicurazione infortuni agricoli costituita tra le Casse mutue infortuni agricoli, rende necessario il riconoscimento giuridico della Federazione stessa;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Federazione enti mutui assicurazione infortuni agricoli è riconosciuta come ente morale ed assume la nuova denominazione di Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli con sede in Roma. Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e sentito il Consiglio di Stato, ne sarà approvato lo statuto organico.

Le Casse mutue esercenti l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, fanno parte obbligatoriamente della Federazione nazionale fascista predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. **1910**.
Approvazione delle norme per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le annesse norme firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le comunicazioni, per gli esami prescritti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2. — Il programma di esami per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto e le relative istruzioni, sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 27. — MANCINI.

Norme per gli esami per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 1. — L'esame per l'avanzamento da capitano a maggiore nel Corpo delle Capitanerie di porto comprende le prove scritte ed orali risultanti dall'apposito programma.

Art. 2. — La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni ed è composta come segue:

Presidente: un tenente generale delle Capitanerie di porto od, in caso di assenza o di impedimento, un maggior generale di porto;
Membri: due colonnelli di porto; un ufficiale superiore dello Stato maggiore della Regia marina di grado non inferiore a capitano di fregata; un tenente colonnello di porto;
Segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina del grado di capo sezione o consigliere.

Art. 3. — Le prove hanno luogo presso il Ministero della marina, a cominciare dal giorno fissato dal Ministero stesso.

Per il loro svolgimento è assegnato un periodo di tempo stabilito dalle istruzioni.

Art. 4. — Nel giorno stabilito per la prova scritta la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formula il tema da svolgersi.

Art. 5. — Durante lo svolgimento della prova scritta la vigilanza sui candidati è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal presidente della Commissione stessa. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una commissione di vigilanza.

Art. 6. — Ultimata la prova scritta la Commissione procede all'esame dei lavori. Su ciascun lavoro si fanno due distinte votazioni: una segreta intesa a stabilire l'idoneità o meno del candidato stesso, l'altra palese per la classificazione di merito.

La votazione segreta ha luogo per palline bianche e nere da deporre in urna a due divisioni una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera; inversamente procede nel caso di inidoneità.

Il presidente, accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche; inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti di cui i primi nove servono per graduare i non idonei; nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati che furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei.

Sono ammessi a sostenere le prove orali i candidati dichiarati idonei nella prova scritta.

Al termine di ciascuna delle prove orali si procede alle due votazioni nel modo anzidetto.

Art. 7. — Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura e approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni, firmato dal presidente e dal segretario, ove i candidati sono ripartiti in ordine di merito, distinguendo gl'idonei dai non idonei con l'indicazione, per ciascuno, dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo. Quindi il presidente rimette al Ministero della marina (Direzione generale del personale e servizi militari) i verbali delle sedute e lo stato generale su indicato. I lavori sono pure conservati negli atti del Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari).

Art. 8. — Lo stato generale di cui all'articolo precedente deve essere comunicato insieme con gli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. — *Il Ministro per la marina*: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. **1911**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario di Massa Marittima.

N. 1911. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario di Massa Marittima, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. **1912**.
Autorizzazione all'Opera Nazionale Dopolavoro di Caporetto ad accettare una donazione.

N. 1912. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera Nazionale Dopolavoro di Caporetto viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Comune predetto, di un appezzamento di terreno comunale della superficie di mq. 600, per la costruzione di un rifugio di sciatori a « Cima Fredda », sul monte Metajur.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. **1913**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Michele Arcangelo, nella frazione Chiaserna del comune di Cantiano (Pesaro).

N. 1913. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Michele Arcangelo, nella frazione Chiaserna del comune di Cantiano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1914.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione S. Marco del comune di Teano (Napoli).

N. 1914. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario con sede nella frazione S. Marco del comune di Teano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1915.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata Reale Cappella o Deputazione del SS.mo Sacramento in Napoli.

N. 1915. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita denominata Reale Cappella o Deputazione del SS.mo Sacramento nella Chiesa di S. Anna di Palazzo, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1916.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di Cosenza ad accettare una donazione.

N. 1916. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale di Cosenza viene autorizzata ad accettare la somma di L. 10.000 nominali, raccolta mediante una sottoscrizione presso le Scuole industriali del Regno in occasione della morte dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale comm. Melchiorre Zagarese e rappresentata da un certificato del Prestito Redimibile 3,50% di pari valore nominale in deposito presso l'amministrazione della predetta Scuola, disponendosi altresì che la rendita della somma sopraindicata dovrà essere destinata al conferimento, presso la Regia scuola tecnica industriale di Cosenza, di una borsa di studio da intitolarsi al nome del comm. Melchiorre Zagarese. Le norme per l'amministrazione della somma predetta e per il conferimento della borsa saranno determinate con decreto Ministeriale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria della carta e delle fibre tessili vegetali, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali;
Visto il R. decreto 12 settembre 1909, n. 479, che istituisce in Milano una Regia stazione sperimentale per l'industria della carta e delle fibre tessili;
Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1923, registro 3 Ind. comm. e lavoro, foglio 386, che modificava la pianta organica del personale della Regia stazione suddetta;
Sentito il Comitato per le Regie stazioni sperimentali per l'industria, istituito con R. decreto 19 novembre 1931, n. 1188;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria della carta e delle fibre tessili vegetali, in Milano, è stabilita nel modo seguente:
1) Un direttore titolare.
2) Quattro aiuti.
3) Cinque assistenti.
4) Un segretario titolare.
5) Un vice-segretario titolare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 60.
(4255)

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, n. 1396, con cui fu istituita in Parma una Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali;
Visto il decreto Reale 5 agosto 1932, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto stesso anno, registro 2, foglio 198, col quale è stata approvata la pianta organica della Stazione suddetta;
Sentito il Comitato per le Regie stazioni sperimentali per le industrie, istituito con R. decreto 19 novembre 1931, n. 1188;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica del personale della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, è stabilita nel modo seguente:
1) Un direttore.
2) Tre aiuti.
3) Tre assistenti.
4) Un segretario titolare.
5) Un vice-segretario titolare.
6) Personale di servizio (un custode e due inservienti).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 61.
(4256)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Aosta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 20190 del 9 ottobre 1936, con la quale il Presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dal comune di Aosta il terreno di mq. 677, situato in Aosta, regione Archet, distinto in catasto coi numeri 362 e 363, foglio XI, confinante: a nord la via Festaz, a ponente il palazzo di Giustizia, a mezzogiorno la casa degli ex combattenti, a levante la proprietà dell'Ospizio di carità, del valore periziato di lire 25.000, che è servito per la costruzione della Casa della madre e del bambino in Aosta stessa;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare la donazione;
Vista la perizia di stima dell'ingegnere capo del comune di Aosta;
Visti gli atti comprovanti la proprietà e libertà del terreno;
Visto l'art. 1 comma 4, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Aosta il terreno su

descritto e sul quale è stata costruita la Casa della madre e del bambino di Aosta.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4281)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 27 ottobre 1936-XIV, n. 10287-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 17 giugno 1936-XIV, contenente norme per favorire la produzione degli oli pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose e dei fossili nazionali.

(4319)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 27 ottobre 1936-XIV, n. 11645-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 luglio 1936-XIV, n. 1690, contenente norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219, del 21 settembre 1936-XIV.

(4320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1936-XV - N. 213.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,90	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,35	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	430,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,20	Rendita 3,50 % (1906)	73,25
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	69,50
Belgio (Belga)	3,205	Id. 3 % lordo	53,05
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	72,275
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	91,725
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,75
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,10
Islando (Corona)	4,225	Id. id. 5 % Id. 1941	100,05
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,10
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,175
Olanda (Fiorino)	10,2564	Id. id. 5 % Id. 1944	93,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 167.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 per cento n. 489030 di L. 56, intestato a Brusorio Domenico-Achille fu Filippo, domiciliato in Este (Padova).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2745)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella, in liquidazione.

L'anno millenovecento trentasei (1936-XV) e questo giorno di martedì tre (3) del mese di novembre, in Fognano frazione del comune di Brisighella della provincia di Ravenna, e precisamente nella sede della Cassa rurale S. Pietro Apostolo, posta nella piazza di Fognano al n. 4, alle ore 14,30 si sono riuniti i signori rag. Nediani Teo, Mondini Francesco, Benini Giuseppe, quali membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, allo scopo di procedere all'insediamento e nominare il presidente del Comitato stesso.

Dichiaratisi insediati gli intervenuti hanno provveduto alla nomina del presidente. A tale carica è stato designato con comune consenso il sig. rag. Teo Nediani, il quale, seduta stante, ha comunicato la propria accettazione.

Dopo di che non essendovi altro da trattare la seduta è stata tolta alle ore 15.

Di ciò è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Teo Nediani — Francesco Mondini — Giuseppe Benini.

(4323)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca agricola campana P. Giugliano & Figlio di Nola.

L'anno millenoventotrentasei decimoquinto il giorno trenta ottobre alle ore diciasette in Napoli, nei locali della Direzione della filiale di Napoli della Banca Nazionale del Lavoro in via Roma, palazzo Tucci.

Su invito del commissario liquidatore si è riunito il Comitato di sorveglianza della Banca agricola campana P. Giugliano & Figlio corrente in Nola, in liquidazione, nominato con provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 20 ottobre corrente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 ottobre corrente anno n. 249 e composto dai signori: rag. Isacco Astrologo di Dattilo, sig. Minichini Daniele fu Lodovico, avv. Rodolfo Porcellini fu Nicola; è presente il commissario liquidatore nominato anche col precitato provvedimento, sig. avv. Benedetto De Bottis.

Il commissario liquidatore espone la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Comitato in conformità dell'art. 58 R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il Comitato, ad unanimità di voti, elegge a proprio presidente il rag. Isacco Astrologo di Dattilo che dichiara di accettare.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura, viene approvato e sottoscritto dagli inteerssati.

Isacco Astrologo di Dattilo — Minichini Daniele fu Lodovico Avv. Rodolfo Porcellini fu Nicola.

(4334)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Viste le disposizioni vigenti circa le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi e i titoli preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 vice segretari in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale

di ruolo; il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato ai sensi del R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3. — Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana, i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 39.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale, o copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) della laurea in scienze sociali e politiche conseguita nel R. Istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative;

9° certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del P. N. F.

Sono dispensati dalla presentazione del suddetto documento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I.;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi o conferiscano agli aspiranti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4. — Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto amministrativo.
4. Economia politica e scienza delle finanze.
5. Diritto penale (libro I) e procedura penale.
6. Diritto commerciale.
7. Nozioni di diritto corporativo.
8. Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
9. Nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato.
10. *a*) legge elettorale politica;

b) legislazione sulla stampa;

c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

d) ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato;

e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

f) legge sul contenzioso amministrativo;

g) legge sui conflitti di attribuzioni;

h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

i) leggi sull'ordinamento podestarile e sull'ordinamento dell'amministrazione provinciale;

l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

m) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

o) legislazione sull'O. N. B.;

p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

r) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

s) legge sui lavori pubblici;

t) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

11. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli esami scritti saranno quattro e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 5. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6. — Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4314)

Concorso a 30 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Viste le disposizioni vigenti circa le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi e i titoli preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 30 vice ragionieri in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Dal concorso sono escluse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 191 e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato ai sensi del Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi della causa fascista, gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I., i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 39.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di diploma di ragioniere;

9° certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Sono dispensati dalla presentazione del suddetto documento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I.;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi o conferiscano agli aspiranti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4. — Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

3° ragioneria e aritmetica applicata;

4° diritto civile: libro I, del codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; delle obbligazioni e dei contratti in genere; delle prove; della prescrizione;

5° diritto commerciale: Dei commercianti - Delle società commerciali - Dei libri di commercio - Della cambiale e degli altri titoli di credito - Del fallimento;

6° nozioni di diritto corporativo;

7° nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8° nozioni di statistica (*statistica teoretica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9° *a*) legge elettorale politica;

b) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici; sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

c) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

d) leggi sull'ordinamento podestarile e sull'ordinamento della Amministrazione provinciale;

e) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

f) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;

h) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

i) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie, dei Comuni;

l) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

m) nozioni di statistica;

10° una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli esami scritti saranno tre e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3.

Art. 5. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6. — Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4315)

Concorso a 51 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Viste le disposizioni vigenti circa le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi e i titoli preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di 51 alunni d'ordine in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Le donne sono ammesse al concorso, ma la loro assunzione è limitata al venti per cento dei posti messi a concorso.

Art. 3. — Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 4. — Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono, e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi della causa fascista, gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I., i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

5° certificato penale generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma di licenza di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente ai sensi dell'art. 16, (lettera *c*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

9° certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili, e per le donne, ai Fasci femminili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, il giorno della iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista.

Sono dispensati dalla presentazione del suddetto documento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I.;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi o conferiscano agli aspiranti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti i documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente) a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 5. — Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) nozioni di geografia, fisica e politica d'Italia;

3° nozioni elementari di statistica (statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia);

4° esperimento pratico di dattilografia (i candidati dovranno dare prova di sapere adoperare con sicurezza e celerità la macchina da scrivere).

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*) del programma stesso.

Le prove orali verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del programma medesimo.

Art. 6. — Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 7. — Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4316)

Concorso a 30 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Viste le disposizioni vigenti circa le condizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi e i titoli preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 30 inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2. — Dal concorso sono escluse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, oltre la aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite, per il personale di ruolo, il tutto diminuito ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3. — Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato ad anni 35.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi della causa fascista, gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I., i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione, sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato penale generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza dell'aspirante attestante che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere; tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termine delle disposizioni vigenti;

9° certificato del competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del P. N. F.

Sono dispensati dalla presentazione del suddetto documento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi in dipendenza delle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I.;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali comportino in base alle vigenti disposizioni, l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi o conferiscano agli aspiranti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare entro il prescritto termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti richiesti entro i trenta giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda), di accettare, in caso di nomina ad inserviente in prova, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 4. — La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un viceprefetto in servizio al Ministero, che la presiede, di un consigliere di 1ª classe, di un ispettore superiore di ragioneria o ragioniere capo di 1ª classe addetti al Ministero stesso.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non superiore all'8° disimpegnerà presso la Commissione, le mansioni di segretario.

Art. 5. — La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali per l'assunzione agli impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 6. — Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4317)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto 15 luglio 1936, col quale venne approvata la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei al concorso a dodici posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Veduto il proprio decreto 15 luglio 1936, col quale il dott. De Domenico Michele è stato dichiarato vincitore per la condotta Nizza di Sicilia, frazione del comune di Roccalumera;

Considerato che il sanitario stesso ha rinunciato al posto, e quindi, ai sensi di legge, occorre provvedere alla designazione di altro candidato seguendo le norme vigenti in materia;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Arrigo Gaetano di Francesco, classificato all'8° posto nella graduatoria surricordata, è dichiarato vincitore per la condotta medica della frazione Nizza di Sicilia del comune di Roccalumera.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni di seguito, agli albi della prefettura e del comune di Roccalumera.

Messina, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MIRANDA.

(4290)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1936-XIV, n. 3195, col quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico-chirurgo condotto per la provincia di Vicenza, bandito nel 1935;

Vista la dichiarazione, di pari data e numero dei vincitori del concorso stesso;

Visto che il dott. Garbin Gio. Batta ha dichiarato di non accettare il posto di medico condotto 1° reparto di Recoaro;

Interpellati e invitati, a sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, i medici indicati nella graduatoria, che avevano chiesto con preferenza il posto di Recoaro-Terme, e precisamente i dottori Pio Gentilin, Rasia Dal Polo Tullio, Piva Arnoldo;

E visto che, solamente il dott. Piva Arnoldo ha dichiarato di accettare il posto di Recoaro-Terme 1° reparto;

Dichiara il dott. Piva Arnoldo da Cologna Veneta, vincitore del concorso di medico-chirurgo condotto del primo reparto medico di Recoaro-Terme.

Vicenza, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Prefetto.

(4291)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.